

Questura di Pesaro e Urbino

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA, SOCIALE E DELL'IMMIGRAZIONE

Cat. F1/SUB. 2/MASS./2019 Div. P.A.S.I.

Pesaro, 1/08/2019

IMPORTANTE

NOTA INFORMATIVA PER I DETENTORI DI ARMI

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 104, tutti i detentori di armi da fuoco hanno l'obbligo di presentare ogni cinque anni, all'Ufficio di Pubblica Sicurezza o al Comando dell'Arma dei Carabinieri presso il quale hanno denunciato da ultimo le armi da fuoco detenute, la certificazione medica di cui all'art. 35, comma 7, del TULPS attestante l'idoneità psicofisica alla detenzione.

Nella fase di prima applicazione della norma, è stato previsto che i detentori di armi da fuoco sono tenuti ad assolvere all'obbligo di presentazione del certificato entro il giorno 13 settembre 2019 [art. 14, comma 3, che recita: *L'obbligo di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i dodici mesi e' sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente.*].

Sono esentati dall'obbligo di presentazione della certificazione medica in argomento:

- **i detentori che siano anche titolari di licenza di porto d'armi in corso di validità;**
- **i collezionisti di armi antiche;**
- **i soggetti autorizzati dalla Legge a portare armi senza licenza;**
- **i possessori di armi bianche;**
- **i possessori di armi ad aria o gas compressi.**

Fino all'adozione del decreto regolamentare previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l'adempimento di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, **e' assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.**

Questura di Pesaro e Urbino

DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA, SOCIALE E DELL'IMMIGRAZIONE

In caso di inottemperanza alle descritte disposizioni, il detentore verrà formalmente diffidato a presentare il certificato nei successivi 60 giorni, trascorsi i quali verrà avviato un procedimento amministrativo finalizzato all'emanazione da parte del Prefetto di un provvedimento di divieto di detenzione armi ex art. 39 TULPS.

Si rammenta che l'obbligo di presentare la certificazione medica di cui all'art. 35, comma 7, del TULPS, attestante l'idoneità psicofisica alla detenzione, **spetta anche a coloro i quali, già titolari di licenza di porto d'armi, decidono di non rinnovare il loro titolo divenendo**, in tal modo, **meri possessori** quindi soggetti al suddetto obbligo della consegna del certificato medico in argomento ogni cinque anni.

Vista l'imminenza del termine ultimo, 13 settembre 2019, tutti gli interessati sono invitati a presentare con estrema sollecitudine la prescritta certificazione medica.

Inoltre, si rammenta che coloro i quali vengano in possesso di armi - ad esempio perché rinvenute all'interno di un immobile ricevuto in eredità - sono obbligate al rispetto dell'articolo 38 TULPS che modificato dal suddetto decreto legislativo prevede che: *«Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.»*

Per qualsiasi chiarimento ritenuto necessario si potrà contattare la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale inviando, tramite un indirizzo di posta certificato, una e mail all'indirizzo: ammin.quest.pu.@pecps.poliziadistato.it, oppure presentandosi direttamente allo sportello sito in Questura ingresso in Via Baviera, nei giorni di apertura al pubblico (lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00).-